



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

SICUREZZA: SIULP 'ecco perché i poliziotti dicono no ai numeri identificativi'



Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "In un Paese in cui le prevaricazioni e le violenze a carico di rappresentanti delle forze di Polizia sono all'ordine del giorno, come dimostrano fatti tragicamente recenti, il problema non è quello di rendere identificabili i poliziotti ai professionisti del disordine, ma semmai, quello di individuare misure per dissuadere i violenti, rendere effettive le pene e velocizzare i processi". È quanto afferma Felice Romano, segretario generale del Siulp, nel commentare il disegno di legge proposto da forze politiche al governo del Paese.

"Onestamente speravamo di non dover più rivivere il clima di sospetto e di 'dagli agli untori' già sperimentato nel passato dagli uomini e le donne in uniforme", sottolinea Romano a giudizio del quale il disegno di legge "è l'ennesima conferma che in questo Paese vi è una parte politica che ritiene pregiudizialmente che i disordini e le violenze perpetrate a carico dei cittadini, in occasione delle manifestazioni di piazza siano nella responsabilità se non addirittura principalmente provocate da coloro che vestono l'uniforme e rappresentano lo Stato".

"È veramente singolare - sottolinea Romano - che queste iniziative siano intraprese da chi, essendo maggioranza di Governo, ha il dovere di tutelare il personale in uniforme che, per missione e non certo per denaro, atteso gli stipendi da fame che percepiscono, ha scelto di servire il Paese per garantire l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini e la tenuta dello stato democratico".

"Anziché dare risposte, continua il leader del Siulp, alle aggressioni che le donne e gli uomini in uniforme subiscono ogni quattro ore da parte di delinquenti che hanno ormai fatto propria la certezza di totale impunità per le loro condotte criminali, questi partiti l'unica risposta che sanno dare è quella di criminalizzare chi serve e rappresenta lo Stato e per esso tutti i giorni è disposto a sacrificare anche la propria vita per tutti i cittadini, compresi quelli che con questa legge li vogliono criminalizzare ed intimorire", conclude.

FLASH nr. 44 – 2019

- SICUREZZA: SIULP ecco perché i poliziotti dicono no ai numeri identificativi
- Avvio delle procedure per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" per i Sovrintendente capo tecnico e Assistente capo tecnico
- Mensa di servizio - richiesta incontro urgente
- Mancata corresponsione riduzione dell'imposta sul reddito per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate
- Pagamento delle competenze relative ai servizi di vigilanza scalo e trasferte
- Divieto di applicazione sulle uniformi di materiale ed equipaggiamento non forniti dall'amministrazione
- Bollette a 28 giorni: Adiconsum lancia servizio per chiedere i rimborsi
- Azione disciplinare a seguito di decreto di archiviazione emesso dal Gip
- Il dipendente, in aspettativa per infermità, deve essere preventivamente avvisato della visita di controllo

ANSA - ROMA 31 OTT - In un paese in cui le prevaricazioni e le violenze a carico delle forze di Polizia sono all'ordine del giorno il problema non è quello di rendere identificabili i poliziotti ai professionisti del disordine ma quello di individuare misure per dissuadere i violenti rendere effettive le pene e velocizzare i processi.

Così il segretario del Siulp Felice Romano commenta la proposta di legge per dotare le forze di polizia impegnate in ordine pubblico di un identificativo e delle bodycam.

Speravamo di non dover più rivivere il clima di sospetto e di 'dagli agli untori' già sperimentato in passato, dice ancora Romano, secondo cui la proposta è l'ennesima conferma che in questo paese vi è una parte politica che ritiene pregiudizialmente che i disordini e le violenze perpetrate a carico dei cittadini in occasione delle manifestazioni di piazza siano nella responsabilità, se non addirittura principalmente, provocate da coloro che rappresentano lo Stato.

Secondo il sindacato inoltre è veramente singolare che queste iniziative siano intraprese da chi essendo maggioranza di Governo ha il dovere di tutelare il personale in uniforme che per missione, e non certo per denaro visti gli stipendi da fame, ha scelto di servire il Paese per garantire la sicurezza dei cittadini.

Anziché dare risposte alle aggressioni che le forze di polizia subiscono ogni quattro ore da parte di delinquenti che hanno ormai fatto propria la certezza di totale impunità - conclude Romano - questi partiti l'unica risposta che sanno dare è quella di criminalizzare chi serve e rappresenta lo Stato. Ed invece sarebbe necessario che chi indossa una divisa deve sapere che il Paese è dalla sua parte .



Avvio delle procedure per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" per i Sovrintendente capo tecnico e Assistente capo tecnico

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha avviato le procedure per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore", ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale che riveste la qualifica di Sovrintendente capo tecnico e Assistente capo tecnico della Polizia di Stato rispettivamente entro il 31.12.2015 e il 31.12.2012. L'inoltro della documentazione dovrà avvenire improrogabilmente entro il 30.11.2019.

Mensa di servizio - richiesta incontro urgente



Riportiamo il testo della lettera, Prot.: 3.3.0/sf/925/2019, inviata al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali lo scorso 29 ottobre.

Per descrivere lo stato dell'arte sul riconoscimento del diritto alla mensa di servizio ed ai servizi sostitutivi di esso (ticket restaurant su tutti) possiamo sicuramente utilizzare il celeberrimo aforisma "Grande è la situazione sotto il cielo, la situazione è eccellente". Un sincretismo che corrisponde alla desolante serie di vicissitudini che ci vengono restituite da molteplici realtà territoriali.

Solo nel corso dell'ultimo mese questa Segreteria Nazionale è già intervenuta tre volte per denunciare, con specifiche note di doglianza (relative rispettivamente a: Questura di Rieti, 25.09.2019; Questura di Frosinone, 28.09.2019; Stradale di Catania, 15 ottobre 2019), le disarmoniche applicazioni della disciplina che presidia subjecta materia da parte di Dirigenti territoriali, la cui prospettiva gestionale ricorda quella della rana che dal fondo del pozzo pensa che il cielo sia grande quanto il cerchio di luce delimitato dalla circonferenza del pozzo medesimo.

Tre casi che sono lo spaccato di una realtà assai più estesa, che si arricchisce quotidianamente di altre dimostrazioni di una sconcertante mancanza di figure in grado a livello centrale di svolgere il fondamentale compito di garantire un quanto più omogeneo rispetto delle intese raggiunte con le rappresentanze sindacali.

Cominciamo a sfogliare questo quaderno di doglianze, che ogni giorno si arricchisce di nuove pagine, prendendo in esame la Polaria di Treviso, sede riconosciuta come disagiata ed ubicata al limite della cintura urbana cittadina, ad una distanza dalla mensa della Questura che, considerato il traffico che grava sull'itinerario di collegamento, nelle ore di punta richiede tempi di percorrenza prossimi alla mezzora se effettuati con i mezzi propri. Con i mezzi pubblici i tempi si dilaterrebbero ulteriormente. Il paradosso è che prima che venissero emanate le recenti circolari il buono pasto sostitutivo era sempre stato riconosciuto. Improvvisamente si è deciso che il criterio dell' "oggettiva impossibilità di acceder[e] per motivi logistici o di servizio" alla mensa, impossibilità che come si è spiegato è incontrovertibile, non sussista più. E a nulla sono valse le reiterate sollecitazioni con cui la Segreteria Provinciale Siulp, anche unitamente ad altre sigle, ha invocato il rispetto delle circolari, e non di meno del buon senso.

Altrettanta sordità alle legittime rivendicazioni delle istanze del personale ha contraddistinto la determinazione del Questore di Brescia, il quale, in una situazione sovrapponibile a quella appena descritta, non intende riconoscere il diritto al buon pasto ai colleghi in servizio presso la Sezione di P.G. della Procura e la Sezione DIA. Sebbene il Siulp bresciano, con una articolata ed argomentata nota, avesse osservato come invece quel diritto veniva riconosciuto agli operatori della Polfer, ufficio distante appena poche decine di metri dalle predette Sezioni. Più che comprensibile l'irritazione suscitata nei colleghi interessati e nella nostra segreteria provinciale dall'evasiva risposta del Questore, il quale ha eluso in toto il tema della disparità di trattamento, accomodandosi sulla apodittica tesi di convenienza che la distanza dalla mensa "consente lo spostamento e la fruizione del pasto nei tempi previsti per la pausa pranzo". Lo spostamento magari anche sì, ma sempre a condizione che vengano messe a disposizione le auto di servizio, che non è scontato. Non di certo la fruizione. Probabilmente il Questore di Brescia non ha mai avuto occasione di mangiare in una mensa di servizio. Se lo avesse fatto saprebbe che, soprattutto in una struttura collocata all'interno di un istituto di istruzione con centinaia di frequentatori, negli orari di punta ci sono tempi di attesa anche di decine di minuti. Il che vuol dire che per rispettare i tempi della pausa pranzo i colleghi della Sezione di P.G. e della Dia dovrebbero, nella migliore delle ipotesi, sviluppare un sistema digestivo affine a quello dei ruminanti.

Di sicuro le qui aversate opzioni adottate a Treviso e Brescia, che siamo pronti a scommettere sono replicate anche in altre realtà di cui, prima o poi, avremo occasione di occuparci, risultano in stridente contrasto anche con la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato (n. 7338 del 28.10.2019) che, per l'appunto, afferma la tesi da noi sostenuta, e cioè che non basta la presenza di una mensa, dovendoci essere anche le condizioni per potervi accedere.

Ci sono poi Questori che paiono trarre ispirazione dalla scuola di pensiero che presume i Poliziotti dispongano di capacità di adattamento nutrizionale straordinarie. Altrimenti non si spiegherebbe quanto accaduto lo scorso 7 ottobre, allorquando, in occasione di un servizio di ordine pubblico, si è disposto che il personale consumasse la cena alle 17,30. Un'ipotesi plausibile solo se si immaginano abitudini alimentari sedimentate a latitudini decisamente non prossime alle nostre. Di certo una previsione del tutto abnorme dovuta al sostanziale disinteresse delle condizioni di benessere del personale sacrificate sull'altare della divinità ordine pubblico.

Una menzione speciale merita poi il Questore di Asti, il quale pare distinguersi nell'arte di assicurare il recepimento delle osservazioni sindacali – di tutte le OO. SS.! – salvo poi, il giorno seguente, arrivare addirittura a negare il diritto al pasto al personale che, per comprovate e documentate esigenze di servizio, si è dovuto intrattenere al lavoro ben oltre il termine previsto dall'orario ordinario.

Da ultimo, ma non meno importante, laddove pure – ex plurimis Trieste - in astratto il diritto al buono pasto sostitutivo viene riconosciuto, la fruizione dello stesso viene in concreto resa improba perché, per non meglio precisate ragioni, ancora non si è proceduto alla conversione dal sistema cartaceo a quello elettronico.

Ma tutto questo, a ben vedere, non ci stupisce affatto. Lo sconcertante scenario dianzi rappresentato, che come detto è solo una parte di un assai più ampio elenco di situazioni analoghe a quelle qui trattate, era stato da noi ampiamente previsto nel corso degli incontri prodromici alla emanazione delle circolari che, nelle intenzioni, dovevano sanare l'entropia amministrativa che si era andata consolidando.

Un risultato che si sarebbe anche potuto ottenere, se solo si fosse dato retta alle nostre sollecitazioni. Rispetto alle quali, una volta ancora, si è preferito non mettere vincoli stringenti ai responsabili territoriali dell'Amministrazione. E, soprattutto, non si è voluto istituire quella cabina di regia, da noi a più riprese invocata, che potesse, in tempo reale, intervenire quale organo di nomofiliachia e di controllo, per assicurare un quanto più omogeneo rispetto di uno dei diritti per i quali la sensibilità del personale, e di conseguenza di chi lo rappresenta, è massima. Evitando, tra l'altro, la pleora di risposte scoordinate, e pure contraddittorie, date senza alcuna logica di sistema dalle più svariate articolazioni amministrative del Dipartimento.

Un magma ordinamentale che soffoca le legittime rivendicazioni dei colleghi.

Orbene, di fronte alla desolante prospettiva di trascinarsi sine die di queste perverse ed incresciose vicende, nonché al rischio di contagio insito nella incorreggibile tendenza a restringere - a prescindere - le prerogative contrattuali del personale, non ci resta altra soluzione che chiedere l'immediata convocazione di un incontro nel quale definire tempi e modi di istituzione di un tavolo paritetico permanente per intervenire con la massima tempestività, e soprattutto con pareri vincolanti, nei casi di controversa applicazione di questo fondamentale istituto contrattuale.

Certi che alla presente verrà dedicata la massima premura, restiamo in attesa di un quanto più solerte riscontro, nelle more del quale auspichiamo un intervento che possa dissuadere la reiterazione dei qui stigmatizzati atteggiamenti, ripristinando la corretta applicazione degli istituti contrattuali in narrativa.

Mancata corresponsione riduzione dell'imposta sul reddito per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate

Pubblichiamo il testo della nota nr. 555/RS/01/33/6025 del 28 ottobre 2019, dell'Ufficio Relazioni Sindacali, in risposta alla nostra lettera prot. 4.23/728/2019/fl del 06.09.2019 che di seguito riportiamo.

“Con una nota del 19 agosto 2019, NoiPa ha annunciato l'imminente emissione di uno specifico cedolino riguardante la riduzione IRPEF a favore del personale militare delle Forze Armate, Capitanerie di Porto e Forze di Polizia in servizio nel 2018, che nell'anno 2017 ha percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 28.000.

Il D.lgs 29 maggio 2017, n.95 e successive modificazioni all'articolo 45 comma 2, in effetti, stabilisce che al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione d'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

Nello specifico, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 aprile 2019, ha sancito che la riduzione di imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui al richiamato articolo 45 comma 2° del D.Lgs. 95/2017, si applica al personale militare delle Forze Armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2018, che ha percepito nell'anno 2017 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 28.000 euro, determinando l'importo del bonus in 535,50 euro.

In tal senso, stanno giungendo a questa Segreteria Nazionale, numerose segnalazioni dal territorio, secondo le quali molti colleghi che nel 2017 hanno prestato servizio nelle Forze Armate, oggi nei ruoli della Polizia di Stato, pur avendo percepito un reddito inferiore a 28.000 euro e in costanza di servizio nell'anno 2018, non hanno ricevuto l'emissione del cedolino relativo al bonus fissato nel richiamato DPCM e annunciato da NoiPa.

Alla luce di quanto sopra argomentato, si chiede un chiarimento riguardo la vicenda e, qualora effettivamente riscontrata, l'immediata adozione delle iniziative necessarie a rimuovere gli elementi di congiuntura che stanno determinando una situazione di disagio e danno economico ai colleghi incorsi nella vicenda.”

Risposta dell'Ufficio Relazioni Sindacali

“Con riferimento alla nota in epigrafe, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che la vicenda segnalata ha interessato il personale che, pur avendo i requisiti previsti dal DPCM 12 aprile 2019 (aver percepito un reddito da lavoro dipendente nell'anno 2017-CU 2018-nonsuperiore a 28000euro; essere in costanza di servizio nel 2018; avere capienza nell'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio corrisposto nell'anno 2018), nel 2017 ha prestato servizio nelle Forze Armate.

La stessa Direzione Centrale ha rappresentato che per tali dipendenti, al termine di una specifica attività condotta al fine di individuare i beneficiari che negli anni di interesse erano gestiti con due distinte partite stipendiali, NoiPA ha comunicato che, con emissione speciale del corrente mese di ottobre, sarà corrisposto agli aventi diritto quanto dovuto.”

Pagamento delle competenze relative ai servizi di vigilanza scalo e trasferte

Somme corrispondenti ai compensi per i servizi svolti dal personale della Polizia di Stato nell'interesse delle Società di Trasporto Ferroviario comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato di aver provveduto, in base alle dotazioni finanziarie disponibili, a mettere in pagamento le competenze dovute al personale della Polizia di Stato in servizio presso i Compartimenti della Polizia Ferroviaria per prestazioni rese nell'interesse delle Società di Trasporto Ferroviario e relative a contabilità segnalate sul sistema NoiPa da parte dei Compartimenti Polfer per i periodi indicati nella tabella seguente in relazione agli importi forniti dalla Direzione Centrale delle Specialità.

Ancona	giugno – luglio 2019	Palermo	giugno – luglio 2019
Bari	giugno – luglio 2019	Reggio Calabria	giugno – luglio 2019
Bologna	giugno 2019	Roma	maggio – giugno 2019
Cagliari	giugno – luglio 2019	Torino	maggio – giugno 2019
Firenze	maggio – giugno 2019	Trieste	giugno – luglio 2019
Genova	giugno 2019	Venezia	giugno – luglio 2019
Milano	maggio – giugno 2019	Verona	maggio – giugno 2019
Napoli	giugno 2019		

E' stato, altresì, riferito che la liquidazione delle suddette competenze avverrà con cedolino stipendiale della prossima mensilità di novembre 2019.

Divieto di applicazione sulle uniformi di materiale ed equipaggiamento non forniti dall'amministrazione

Con circolare protocollo 0034773 del 29 ottobre 2019 a firma del Capo della Polizia Prefetto Gabrielli, il Dipartimento della P.S. ha ribadito e precisato il divieto di utilizzo di materiale di equipaggiamento e di oggetti non forniti dall'Amministrazione con espresso riferimento al sistema delle divise degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato.

In particolare, nell'evidenziare la diffusione di iniziative volte ad incentivare l'acquisto a prezzi vantaggiosi da parte degli operatori di polizia di materiali ed equipaggiamenti non collaudati né acquistati dall'Amministrazione, la direttiva ribadisce:

- che l'articolo 30, comma 20 della legge 1 aprile 1981 nr 121, stabilisce che "il Ministro dell'Interno con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso".
- che con Decreto Ministeriale del 4 ottobre 2005 sono state stabilite le "norme generali concernenti il sistema delle divise degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato", riconoscendo al Dipartimento della Pubblica Sicurezza la titolarità di decidere su specifici aspetti della materia allo scopo di contemperare la necessità di garantire la sicurezza degli operatori con l'esigenza di salvaguardare il decoro dell'Istituzione.
- che l'art.5, comma 2, lett. a), del citato decreto vieta agli appartenenti alla Polizia di Stato "di indossare e portare sulla divisa capi di vestiario, accessori, materiale di equipaggiamento ed oggetti non forniti dall'Amministrazione".

La circolare non manca di chiarire che "il mancato rispetto della soprarichiamata prescrizione espone sia gli operatori a rischi per la propria incolumità personale sia, in caso di incidenti, l'Amministrazione a contenziosi e, comunque, costituisce un illecito disciplinare".

Bollette a 28 giorni: Adiconsum lancia servizio per chiedere i rimborsi



Il Consiglio di Stato ha stabilito la liceità della Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 269/18/CONS sui rimborsi automatici per quanto pagato in più dai consumatori a causa delle bollette telefoniche 28 giorni.

Pertanto, i clienti di TIM, WIND/TRE, VODAFONE e FASTWEB, che hanno avuto una fatturazione a 28 giorni dal 23 giugno 2017 fino al ripristino della fatturazione mensile per contratti di linea fissa o convergenti con aggiunta di linee mobile (in un unico contratto), dovrebbero ricevere in automatico il rimborso degli importi non dovuti.

Fino ad ora, le aziende di telefonia si sono preoccupate di proporre ai propri clienti soluzioni alternative ai rimborsi con offerte di prodotti e servizi gratuiti, attraverso facili adesioni, riservando, invece, procedure più complesse per recuperare sulle bollette successive quanto ingiustamente pagato.

Ecco perché Adiconsum ha deciso di intervenire in soccorso di tutti i consumatori. Sul sito www.adiconsum.it è presente il Modulo da compilare per richiedere il rimborso all’azienda, se non lo si è mai fatto, dando mandato ad Adiconsum ad operare per conto del singolo consumatore.

Adiconsum provvederà a raccogliere le domande e ad inviarle ogni 15 gg (il 15 ed il 30 di ogni mese) alle aziende telefoniche corrispondenti, affinché procedano con i rimborsi.

Adiconsum, visto l’immobilismo della stessa Agcom ed i tentennamenti delle aziende, con questa iniziativa vuole imprimere un’accelerazione alla vicenda 28 gg per essere vicini in modo fattivo a tutti i cittadini, permettendo loro, dopo ben 2 anni, di ottenere, quanto ingiustamente prelevato con la fatturazione a 28 giorni.

È evidente che se le aziende non ottemperassero al rimborso entro i termini previsti dalle loro carte dei servizi, i consumatori potranno procedere ad attivare una conciliazione paritetica.

Il servizio è attivo anche presso le sedi territoriali Adiconsum.

Speciale convenzioni inverno 2019-2020



**Sul nostro portale servizi.siulp.it
tovate le ultime convenzioni stipulate per l’acquisto di skipass.**

Azione disciplinare a seguito di decreto di archiviazione emesso dal Gip

E' tempestiva l'azione disciplinare iniziata sulla base della compiuta conoscenza dei fatti acquisita dall'Amministrazione (solo) a seguito del decreto di archiviazione del giudice delle indagini preliminari, anche quando sia stata precedentemente emessa una misura cautelare. Il provvedimento di archiviazione, infatti, consente alla stessa amministrazione di conoscere con interezza le fonti probatorie a carico (od eventualmente anche a discarico) dell'interessato.

Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) Sentenza nr. 07093/2018, pronunciata nella camera di consiglio del 6 dicembre 2018.

La vicenda di fatto si incentra sul Ricorso, proposto da un Assistente capo della Polizia di Stato, per ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale ne era stata disposta la destituzione dal servizio.

Il ricorrente, era stato sospeso cautelatamente dal servizio, in quanto attinto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per "concorso in riciclaggio. L'ordinanza cautelare era stata successivamente annullata ex art. 309 cpp, ed il relativo procedimento penale era stato, poi, archiviato dal Giudice per le indagini preliminari.

Avviata l'azione disciplinare, con la "contestazione degli addebiti" veniva ipotizzata "la mancanza disciplinare prevista dall'art.7 punti 1 e 2 del d.P.R. 737/81, e, alla fine di un complesso iter procedurale, il ricorrente era stato destituito dal servizio.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania –Sede di Napoli - respingeva la prima impugnazione dell'interessato che proponeva appello al Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, nel confermare la destituzione e respingere la doglianza incentrata sulla tardività dell'avvio dell'azione penale, ha osservato che, come è stato affermato nel parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 1972/2012, "il procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi enucleati dell'ordinamento, deve essere sempre avviato a ridosso dell'acquisizione della notizia configurabile come illecito disciplinare. Tale principio generale, espresso dall'art. 103 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 trova applicazione anche nel caso di esercizio della potestà disciplinare a seguito del decreto di archiviazione del giudice delle indagini preliminari";

Ne deriva che il momento rilevante per l'esercizio della potestà disciplinare è quello "dell'acquisizione della notizia configurabile come illecito disciplinare", anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione venga a conoscenza a seguito del decreto di archiviazione del giudice delle indagini preliminari di fatti e comportamenti che, sebbene non rilevanti in ambito penale, sono tuttavia suscettibili di valutazione a fini disciplinari;

Nel caso di specie, la compiuta conoscenza dei fatti configurabili come illecito disciplinare è stata acquisita dall'Amministrazione (solo) a seguito del decreto di archiviazione del giudice delle indagini preliminari: questo atto, infatti, consentiva alla stessa amministrazione di conoscere con interezza le fonti probatorie a carico (od eventualmente anche a discarico) dell'odierno appellante;

Peraltro, "ben noto il principio secondo cui il pubblico ministero non è tenuto ad ostendere tutti gli atti del processo penale allorchè richiede una misura cautelare, ma soltanto quelli che egli valuta utili a che la richiesta sia accolta dal Gip (in teoria, a fronte di una mole probatoria imponente, il pubblico ministero ne potrebbe ostendere una minima parte, che reputa idonea ad indurre il Gip a concedere la misura richiesta, evitando una anticipata discovery, in quanto non necessaria); è altresì noto il principio per cui non vanno di necessità ostesi gli atti non funzionali alla concessione della misura, in quanto privi di rilievo penale, ancorchè gli stessi possano possedere rilievo disciplinare;

in questo quadro, non può dirsi che l'amministrazione dovesse inoltrare la contestazione degli addebiti prima che l'intero incartamento processuale fosse nella propria disponibilità;

ciò è avvenuto allorchè venne emesso il decreto di archiviazione, e pertanto l'azione disciplinare non è stata tardivamente iniziata;

Dunque, nel caso in cui un appartenente alla Polizia di Stato sia oggetto di ordinanza cautelare, ed il procedimento penale si concluda con l'archiviazione, il termine per l'avvio del procedimento disciplinare può legittimamente decorrere dalla conoscenza da parte dell'Amministrazione del decreto di archiviazione.

Il dipendente, in aspettativa per infermità, deve essere preventivamente avvisato della visita di controllo

Il principio è stato enunciato dal TAR di Milano con la sentenza n. 1624/2019 pubblicata il 15.07.19.

La questione di fatto ha riguardato un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che ha impugnato il provvedimento con il quale l'amministrazione ha inflitto la sanzione disciplinare della riduzione di 1/30 di stipendio per il fatto di non aver rispettato le fasce orarie di reperibilità, risultando assente ad una visita fiscale e non presentandosi alla visita ambulatoriale.

Il Ricorrente ha eccepito che il giorno della visita fiscale non risultava in congedo straordinario per malattia, ma in aspettativa per infermità. Situazione che, secondo la ricostruzione difensiva prospettata nel ricorso, determina l'applicazione della diversa disciplina prevista dall'art. 68 D.P.R. n. 3/57, in forza della quale il dipendente deve essere avvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo, potendosi far assistere da un medico di sua fiducia (art. 32 D.P.R. 868/57).

La conseguenza che se ne ricava è che la visita fiscale per quel giorno non poteva essere effettuata, venendo così a mancare l'elemento presupposto per il rilievo in sede disciplinare.

Secondo il giudice amministrativo il provvedimento impugnato è illegittimo perché basato sul fatto che il ricorrente non abbia rispettato le fasce orarie di reperibilità, essendo risultato assente alla visita fiscale; presupposto della contestazione e della sanzione è che egli stesse fruendo di un periodo di congedo straordinario per malattia. Senonchè, dagli atti depositati emerge che il dipendente si trovava in aspettativa per infermità, istituto che di per sé soggiace ad una differente disciplina rispetto al congedo straordinario per malattia.

Pertanto, riqualificando l'istituto e la norma applicabile, il ricorrente era in aspettativa per infermità e, per conseguenza, doveva essere avvisato della visita.

In questo modo viene dunque meno il presupposto oggettivo dell'illecito disciplinare, basato sulla erronea qualificazione dell'istituto da parte del Ministero, il quale per sbaglio ha ritenuto che il dipendente stesse fruendo di un periodo di congedo straordinario.

Per tali ragioni il provvedimento è stato annullato e il Ministero dell'Interno condannato alle spese di lite.

**servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro**



Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

FINANZIAMENTI FLASH

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

IN CONVENZIONE
CON IL SIULP

RATA	NETTO RICAVO	TAEG
314,00	30.085,28	4,75
210,00	20.035,15	4,85
127,00	12.062,07	4,95

CESSIONE DEL QUINTO

PRESTITO CON DELEGA

PRESTITI PERSONALI

PRESTITI PENSIONATI

PRESENTI IN TUTTA ITALIA

INCOGNITA GENERALE ROMA
 Via A. Palmiro Togliatti, 2221 - 00146
 Tel. 06 89999222 - 4119999222

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

EuroCQS è un marchio registrato del Gruppo EuroCQS. Il presente preventivo è un'offerta di finanziamento che non costituisce un contratto. Il presente preventivo è valido fino al 31/10/2019. Per maggiori informazioni sui servizi offerti dal Gruppo EuroCQS, visitate il sito www.eurocqs.it. Il presente preventivo è valido fino al 31/10/2019. Per maggiori informazioni sui servizi offerti dal Gruppo EuroCQS, visitate il sito www.eurocqs.it.

